

DECRETO CURA ITALIA

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

PER CRISI COVID-19

Si comunica che nell'ambito del cosiddetto decreto CURA ITALIA sono previste alcune misure di supporto alle piccole e medie imprese (PMI) che hanno già previsto il coinvolgimento fattivo di tutto il sistema bancario italiano.

La misura più significativa è contenuta nell'art. 56 del decreto, e prevede in sostanza l'impossibilità delle banche di revocare le linee cosiddette a revoca (sbf e cassa di solito) fino a tutto il 30.9.2020 e la facoltà di chiedere (e ottenere) sospensione di rate di mutui e finanziamenti e canoni di leasing in scadenza entro il 30.9.2020, con successiva dilazione.

Nel primo allegato pdf sono contenuti estratti dell'art. 56 del decreto e di un commento della fondazione dei commercialisti.

Inoltre, già in precedenza (6-7.3.2020), l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) aveva esteso a causa dell'emergenza COVID-19 ai prestiti erogati fino a tutto il 31.1.2020 la possibilità di chiederne la sospensione o l'allungamento. sospensione per le quote capitale delle rate fino ad un anno, allungamento con estensione che può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

Nel secondo allegato pdf sono riportati il comunicato stampa ABI, l'addendum dell'accordo con l'estensione e i modelli per l'eventuale richiesta.

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

0013313



Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

i) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

ii) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fin o alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;

iii) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19 (comma 3). Il comma 4 stabilisce inoltre che la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" ai sensi della disciplina rilevante.

Il comma 5 dispone che la moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.

La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (c.d. "concessioni", secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è necessario prevedere una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate.

A tal fine, il comma 6 stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sull'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese ("il Fondo"). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.

La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e dal grave turbamento dell'economia costituito dall'epidemia e limita pertanto l'azzardo morale, e si estende a una quota degli importi così determinati:

i) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell'entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;

ii) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;

iii) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento



ABI e Associazioni impresa: aggiornate e rafforzate moratorie

NEWS

COMUNICATI STAMPA

ABI NEWS

INTERVENTI

DAL PARLAMENTO

ORIENTAMENTI



(7 marzo 2020) Viene estesa ai prestiti al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle imprese, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

Addendum all'Accordo per il credito 2019

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'impegno.

L'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

L'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie si impegnano a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo al moratorio (c.d. forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.

L'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono, inoltre, di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e misure aggiuntive per agevolare l'accesso al credito.

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), CIA-Agricoltori Italiani, CIAAI, Confagricoltura, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Confesercenti, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio) hanno concordato queste previsioni in apposito Addendum all'Accordo per il Credito 2019.

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

PREMESSO CHE

- (A) in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0");

CONSIDERATO CHE

- (B) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- (C) tale situazione ha determinato l'adozione da parte del Governo di misure straordinarie per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l'ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020 relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- (D) occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. E' necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19", in particolare per quanto riguarda l'accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. in particolare, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. è necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti;

4. è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19";
5. ferme restando le condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2019 diverse da quella indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Roma, 6 marzo 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI
Confcooperative
Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Cna
Confartigianato
Confesercenti
Confcommercio
Casartigiani
riunite in
Rete Imprese Italia

"Nuovo Accordo per il Credito 2019"
Iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0"
[Modulo di domanda (fac-simile)]

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)
_____ (codice fiscale/partita iva) _____
_____ (indirizzo sede)
_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) nella persona
di _____ (legale rappresentante)

- presa visione dell'iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0";
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Accordo:

mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

sospensione allungamento

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, utilizzato per Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____.

linea di credito per anticipazioni su crediti di Euro _____ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n° _____ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analogo sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale;

PRENDE ATTO CHE

- che la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dal Punto 2.1.9 dell'Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
- ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca/l'Intermediario finanziario potrà richiedere all'impresa ulteriori informazioni;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima, fino a un massimo di 60 punti base;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima;

Allegati [Eventuali].

In fede.

_____, li _____

Il/Il richiedente/i

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall'Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'Accordo, tra le quali, in particolare, che alla data odierna l'Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca/l'Intermediario finanziario come "non performing" (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

_____, li _____

La Banca/L'Intermediario finanziario